



# CITTÀ DI LICATA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

## REGOLAMENTO DEI COMMITATI DI QUARTIERE

approvato con delibera di  
Consiglio Comunale  
Nr.121 del 30.11.2016





# **COMUNE DI LICATA**

## **REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 121 del 30 novembre 2016)

### **INDICE**

- art. 1: Principi Generali
- art. 2: Numero e delimitazione dei Comitati di quartiere
- art. 3: Finalita'
- art. 4: Rapporti con l'Amministrazione
- art. 5: Organi
- art. 6: Il Presidente
- art. 7: Composizione del Consiglio del Comitato
- art. 8: Norme per l'elezione del Consiglio del Comitato
- art. 9: Modalita' di elezione
- art.10: Incompatibilita' ed ineleggibilita';
- art. 11: Dimissioni – Decadenza
- art. 12: Prima seduta
- art. 13: Modalita' di convocazione
- art. 14: Sedute
- art. 15: Assemblea di quartiere e di frazione
- art. 16: Durata in carica
- art. 17: Norme transitorie.

### **Art.1: Principi Generali**

Il Comitato di quartiere è un organismo atto a favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale.

Il Comitato è un organismo apartitico e non ha fini di lucro.

### **Art. 2: Numero e delimitazione dei Comitati di quartiere**

I Comitati di quartiere sono determinati in numero di 5. La loro delimitazione territoriale ricalca la divisione storica della Città e le zone di recente formazione, *nonché il numero degli abitanti.*

I Comitati di quartiere sono i seguenti:

- “Sant’Angelo”;
- “Sette Spade”;
- “Monserrato”;
- “Sant’Andrea”;
- “Sabuci”;

### **Art. 3: Finalità**

I Comitati di quartiere sono finalizzati a facilitare l’aggregazione di interessi diffusi e a garantire l’espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali. Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini, indipendentemente dai loro riferimenti ideologici e/o politici, purché le istanze non comportino direttamente discriminazioni razziali, etniche, culturali o religiose.

I Comitati sono finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita del quartiere, oltre che a sensibilizzare la coscienza dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale e per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell’Ente e della comunità nel suo insieme.

I Comitati hanno il compito di:

- organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione del quartiere per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari;
- promuovere occasioni di aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale e informativo per i vecchi e i nuovi residenti;
- sottoporre all’Amministrazione comunale proposte a carattere culturale e sociale sui temi del convivere civile; proporre variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi del quartiere;
- rispondere ai pareri richiesti dall’Amministrazione comunale in maniera tempestiva ed esaustiva;
- controllare l’effettivo svolgimento e la qualità degli interventi richiesti all’Amministrazione Comunale;
- partecipare con diritto di parola alle sedute delle Commissioni consiliari che abbiano in oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti il proprio quartiere su invito scritto dei Presidenti delle Commissioni consiliari”;
- "utilizzare locali comunali a titolo gratuito, eventualmente disponibili, o in alternativa locali di altre istituzioni (Parrocchie, Scuole Statali, ecc.), previa autorizzazione e comunque a titolo gratuito e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività del Comitato;

### **Art. 4: Rapporti con l’Amministrazione**

I principi che devono animare i rapporti tra i Comitati di quartiere e l’Amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione.

In tale contesto l’Amministrazione, attraverso i suoi organi e uffici, interagisce con i Comitati nella persona del Presidente che li rappresenta.

E' il Presidente a comunicare in forma scritta all'Amministrazione comunale le richieste e le problematiche emerse durante le riunioni del Comitato.

L'Amministrazione comunale, una volta ricevute le richieste da parte del Comitato, fornirà risposte scritte entro il termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tranne il caso di proroga dei termini per i casi più complessi.

#### **Art. 5: Organi**

Organi del Comitato di quartiere sono:

- il Presidente (o, in caso di assenza, il Vice Presidente),
- il Consiglio del Comitato;
- l'Assemblea di quartiere, costituita dai cittadini residenti nel quartiere; che usufruiranno della collaborazione di un Segretario verbalizzante.
- Qualora all'interno di ogni macro area si rappresentasse la necessità di affrontare problematiche specifiche di porzioni di territorio ricadenti in tale macro area, si concede facoltà ai membri dell'Assemblea di organizzarsi in gruppi di lavoro spontanei";

#### **Art.6: Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio del Comitato e nell'ambito di questo nella prima seduta, rappresenta il Comitato di quartiere ed ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede le riunioni degli organi collegiali, predispone l'ordine del giorno, firma i verbali unitamente al Segretario;
- dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute collegiali;
- invia al Sindaco copia delle convocazioni con l'ordine del giorno e copia dei verbali delle sedute;
- **invia alla Commissione Consiliare AA.GG. Copia delle convocazioni con l'ordine del giorno e copia dei verbali delle sedute";**

Il Presidente, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente.

#### **Art. 7: Il Consiglio del Comitato**

Il Consiglio del Comitato di quartiere si compone di n. 7 membri, con la rappresentanza di entrambi i generi, almeno nella percentuale del 40%.

La lista dei candidati non potrà essere superiore a n. **20 unità**, né inferiore a n. 7 unità con la rappresentanza di entrambi i generi, almeno nella percentuale sopra indicata.

#### **Art. 8: Norme per l'elezione del Consiglio del Comitato**

I membri del Consiglio del Comitato di quartiere sono eletti tramite elezione diretta dai residenti nei rispettivi quartieri, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Sono elettori (elettorato attivo) tutti i residenti maggiorenni del territorio del quartiere, che risultano dagli elenchi predisposti dall'Ufficio Elettorale comunale.

Sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio (elettorato passivo) tutti i cittadini residenti nella circoscrizione territoriale del quartiere per la quale si candidano.

I residenti non comunitari hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché risiedano anagraficamente nel territorio comunale da almeno tre anni.

Il cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità può essere candidato in un solo Comitato.

Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono cariche elettive.

#### **Art. 9: Modalità di elezione**

L'elezione del Consiglio del Comitato di quartiere avviene mediante pubbliche assemblee indette dal Sindaco.

Il provvedimento sindacale con il quale vengono indette le elezioni dovrà essere adottato almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Di esso viene data adeguata pubblicità nei modi ritenuti più opportuni. Il provvedimento specifica tutti gli elementi

organizzativi dell'elezione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, rendendo nota la sede di ogni Comitato.

Decorsi 10 giorni dalla data del provvedimento sindacale di cui sopra, si terranno assemblee informative presso ogni Comitato di quartiere.

Di quanto sopra viene data conoscenza al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari.

Le assemblee elettive saranno convocate entro 30 giorni dalla fine di tutte le assemblee informative.

I cittadini che intendono proporsi alla carica di membro del Consiglio del Comitato di quartiere dovranno far pervenire la propria candidatura presso l'Ufficio Elettorale comunale entro il termine di giorni 15 precedenti la data dell'assemblea elettiva.

L'esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato, entro i successivi 5 giorni, da apposita Commissione composta dal Dirigente del servizio Elettorale, che fungerà da Presidente, dal Dirigente del servizio Affari Generali e dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale.

Se il numero dei candidati è superiore a quello massimo previsto, tenuto conto della rappresentanza di entrambi i generi nella percentuale indicata, la scelta dei candidati verrà effettuata dalla Commissione tramite pubblico sorteggio.

Se il numero dei candidati è inferiore a quello minimo previsto, la Commissione demanderà ogni decisione all'Amministrazione comunale, con eventuale interruzione dei termini del procedimento in corso.

Le candidature ammesse, contenute nel verbale redatto dalla Commissione, saranno pubblicate sul sito dell'Ente che avrà valore di notifica.

Entro giorni 5 dalla pubblicazione, potrà essere proposto da parte degli aventi diritto ricorso in opposizione alla Commissione che in questo caso si avvarrà della partecipazione del Segretario Generale che fungerà da Presidente. La Commissione emetterà la propria decisione di rigetto o di accoglimento entro i successivi 3 giorni, approvando l'elenco definitivo dei candidati, che sarà reso noto mediante l'anzidetta pubblicazione sul sito dell'Ente che avrà valore di notifica.

Il Sindaco, o suo delegato, procederà alla costituzione di una Commissione Elettorale composta da n. 5 elettori con rappresentanza di entrambi i generi, residenti nella circoscrizione del Comitato e non candidati alla carica di membro del Consiglio, che espletterà tutte le operazioni elettorali.

Il voto avviene in forma segreta, su scheda all'uopo predisposta contenente l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

Ogni elettore potrà esprimere fino a n° 2 preferenze con la rappresentanza di entrambi i generi.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sino alla concorrenza del numero e del genere dei componenti il Consiglio, come stabilito dal presente Regolamento.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.

L'elenco degli eletti del Consiglio dei Comitati di quartiere, redatto dalla Commissione Elettorale, verrà reso pubblico.

#### **Art. 10: Incompatibilità e ineleggibilità.**

1. In materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti i Comitati di Quartiere, si applicano le norme stabilite dal T.U.EE.LL. e, per quanto di pertinenza, quelle del D.lgs. 39/2013.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del Codice Penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n° 327.

3. La carica di componente del Consiglio del Comitato è incompatibile con quelle di Consigliere e/o Assessore di questo Comune, di Sindaco del Comune di Licata, di

componente del Parlamento nazionale, nonché di membro del Clero e degli ordini di tutte le confessioni religiose.

4. I Consiglieri del Comitato di quartiere che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma precedente dovranno rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere di quartiere almeno sessanta giorni prima delle elezioni cui saranno candidati. In ogni caso gli stessi decadono al momento della sottoscrizione della candidatura.

5. La carica di componente del Consiglio del Comitato di Quartiere è altresì incompatibile con l'incarico di componente di altro Consiglio del Comitato di quartiere, di componente designato dal Comune nei Consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché con lo svolgimento della funzione di Segretario o Coordinatore o Componente di organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali formalmente assegnati a livello cittadino, provinciale, regionale o nazionale.

6. In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente del Consiglio del Comitato di quartiere i parenti, in linea retta di 1° grado (genitori e figli), quelli in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) e gli affini e conviventi di quelle figure indicate nei commi 3 e 5 del presente articolo, che abbiano effettuato apposita dichiarazione.

7. La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui al presente articolo, la presenza di ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo comportano la nullità dell'eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile.

8. La sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica, in entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.

9. Gli organi e i loro componenti decadono dalla funzione ricoperta e sono soggetti a surroga nel caso in cui cessa il requisito della residenza nel quartiere dove è avvenuta l'elezione.

#### **Art. 11: Dimissioni - Decadenza**

Le dimissioni da membro del Consiglio del Comitato di quartiere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato e sono irrevocabili.

Il Consiglio prende atto delle ipotesi di decadenza, nei casi obiettivi di impossibilità di espletamento del mandato.

In caso di dimissioni o di decadenza di un membro del Consiglio di quartiere si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della corrispondente lista.

#### **Art. 12: Prima seduta**

La prima seduta del Consiglio del Comitato è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, nel corso della quale i membri del Consiglio eleggono, con votazione segreta e a maggioranza semplice, il Presidente e, con successiva votazione, il Vice-Presidente. Il Presidente una volta eletto designerà il Segretario verbalizzante.

#### **Art.13: Modalità di convocazione**

Il Consiglio del Comitato di quartiere è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente all'ordine del giorno gli argomenti da trattare da recapitarsi con procedure autonome. L'avviso è anche comunicato al Comune che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web.

Il Consiglio del Comitato di quartiere si riunisce nei luoghi appropriati a seguito di:

- iniziativa del Presidente;
- richiesta scritta della maggioranza dei membri;
- richiesta del Sindaco o del Consiglio comunale;

- richiesta da parte di almeno 50 cittadini residenti nel quartiere, con l'obbligo del Presidente di convocare il Consiglio del Comitato entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta iscrivendo all'od.g. gli argomenti proposti”;

All'incontro, se ritenuto opportuno e necessario, può essere invitato il Sindaco o singoli rappresentanti dell'Amministrazione, il Presidente del Consiglio comunale, i Capigruppo Consiliari, ed il Presidente della Commissione AA.GG. O un suo delegato, senza diritto di voto.

#### **Art.14: Sedute**

Le sedute del Consiglio del Comitato di quartiere sono pubbliche.

Alla popolazione deve essere data notizia della seduta con affissione dell'avviso di convocazione nei luoghi pubblici di riferimento territoriale.

Per la validità della seduta del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Presidente concede la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese, con eccezione delle votazioni riguardanti persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 15: Assemblea di quartiere**

L'Assemblea di quartiere ha lo scopo di:

- ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del Comune;

- comunicare direttamente al Consiglio la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita del quartiere.

L'Assemblea è formata da tutti i cittadini residenti del quartiere ed è presieduta dal Presidente del Comitato.

Compete all'Assemblea discutere proposte ed altri punti all'ordine del giorno della convocazione.

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente del Comitato di quartiere.

L'assemblea è convocata tramite manifesti pubblicati almeno 5 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del quartiere.

Il manifesto di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno della stessa.

#### **Art. 16: Durata in carica**

Gli organi del Comitato di quartiere durano in carica e possono esercitare le loro funzioni per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco.

#### **Art.17: Norme transitorie**

Per dar corso alla prima costituzione dei Consigli dei Comitati di quartiere il provvedimento sindacale di indizione delle elezioni è adottato entro 60 giorni dalla esecutività del presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto e per quanto compatibili, valgono le disposizioni generali in materia di elezione alla carica di Sindaco e del Consiglio Comunale e le norme del vigente Ordinamento Regionale Enti Locali.